



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
S. CIRCOSCRIZIONE 8**

ATTO N. DD 6942

Torino, 19/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.8. FORNITURA IN OPERA DEL NUOVO ALLESTIMENTO PERMANENTE DELL'ECOMUSEO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.850,00 IVA INCLUSA. CIG ZE438DD8D2

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale DELCI8 N. 2/2022, al fine di continuare a supportare l'Ecomuseo migliorandolo e rendendolo maggiormente fruibile al pubblico, la Giunta Circoscrizionale ha inteso portare avanti un progetto di rilancio dell'Ecomuseo la cui importanza è legata alla marginale conoscenza da parte dei cittadini e delle istituzioni della storia, degli eventi in essere, oltre che delle prospettive e progetti nei quartieri che costituiscono la Circoscrizione 8.

Pertanto,

Visti: l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; l'art. 4 punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. le Linee Guida Anac n. 4, relative a Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali indicano che nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Dato atto che per l'affidamento della fornitura in oggetto, con determinazione dirigenziale DD 5733/2022 del 15/11/2022 è stato approvato l'avviso esplorativo di indagine di mercato, il quale è

stato pubblicato sulle pagine web della Città e della Circoscrizione 8 (vd. allegati). Dato altresì atto che il punto 6 dello stesso prevedeva espressamente che la comparazione dei preventivi eventualmente pervenuti, venisse svolta "sulla base del minor prezzo offerto per la fornitura comprendente tutte le attività richieste".

All'indagine di mercato hanno risposto: l'arch. Gabriele Giardino, via Comandona 17 - Torino, che ha proposto, per lo svolgimento di tutte le prestazioni contenute nell'All. B della manifestazione di interesse, il prezzo di Euro 14.850,00 ed il Consorzio San Luca, via Dei Mille 14 - Torino, che ha proposto, per le sole operazioni di restauro e realizzazione plastici di Circoscrizione, debitamente racchiusi in teca ed illuminati, il prezzo di Euro 12.163,00 oltre IVA. Rilevato che quest'ultima offerta, oltre a giudicare espressamente "non adeguato" il prezzo proposto per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste, esclude la quantificazione delle altre nell'unica presa in considerazione, su cui è possibile effettuare una comparazione oggettiva, il primo soggetto offre un prezzo di Euro 3.800,00, decisamente più vantaggioso per l'Amministrazione.

Stante la completezza e la maggiore convenienza della prima offerta presentata, occorre procedere all'indizione della procedura ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 1 c.2 l.a) della L. 120/2020 dell'11/09/2020, all'arch. Gabriele Giardino, via Comandona 17, Torino, codice fiscale GRDGRL94L15L219P, partita iva 12492680017, al prezzo di Euro 12.172,13 oltre ad Euro 2.677,87 per IVA al 22% per un totale di Euro 14.850 IVA 22% compresa, dalla data di esecutività del presente provvedimento fino alla fine dell'anno, e all'impegno di spesa di pari importo per il 2022. In ordine con quanto indicato nella mozione n. 16/2022, approvata dal Consiglio della Circoscrizione 8 in data 28/11/2022, la definitiva dislocazione delle opere museali, resta al momento da definire.

Si dà atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Arch. Luca Ghiringhelli. Si dà atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10) lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1. di approvare l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,

- per l'affidamento dell'allestimento dell'Ecomuseo per l'anno 2022;
2. di affidare la fornitura in oggetto ai sensi dell'art 1 c.2 l.a) della L. 120/2020 dell'11/09/2020 a arch. Gabriele Giardino, via Comandona 17, Torino, codice fiscale GRDGRL94L15L219P, partita iva 12492680017, per un importo di Euro 14.850,00 IVA al 22% compresa, dall'esecutività del presente provvedimento al 31/12/2022;
 3. di impegnare la somma di Euro 14.850,00 sul cap. 0532.03.049750003002;
 4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione per l'importo impegnato è prevista nell'anno 2022;
 5. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10) lettera b) del D.lgs. 50/2016;
 6. di dare atto che la fornitura della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni Consip né sul MEPA in quanto prevede forniture e servizi di vario genere in lotto unico;
 7. che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 8. che il pagamento avverrà previa presentazione di fatture da parte della ditta aggiudicataria con specifica determina di liquidazione e il rispetto delle disposizioni dell'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 9. di dare corso immediato alle prestazioni previste nelle lettere B.,C.,D. ed E. del preventivo approvato, limitando quest'ultima alla sola fornitura dei faretti; la posa degli stessi, la certificazione di conformità e tutte le prestazioni indicate alla lettera A. , afferenti il rilievo e l'esecuzione delle opere di allestimento, vengono subordinate all'adozione di apposito provvedimento consiliare che individui la nuova sede dell'ecomuseo;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19.12.2012 (vd. allegato).
 11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione Internet nella sezione "Amministrazione Aperta".

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Capitolo e Articolo</i>	<i>UE B</i>	<i>Scadenza obbligazione</i>	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggregato</i>
14.850,00	2022	0532.03.04975003002	091	31/12/2022	05	02	1	03
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>			CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ECOMUSEO URBANO - SPESE DI PRODUZIONE E INTERVENTI VARI - settore 091					
<i>Conto finanziario n.</i>			<i>Descrizione Conto Finanziario</i>					
U.1.03.02.99.999			Altri servizi diversi n.a.c					
USCITA			non ricorrente					

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Luca Ghiringhelli



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 8

San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI

Relativo alla procedura di gara

.....
Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlgs 50/2016.

Il Comune di Torino

e

l'impresa _____ (di seguito operatore economico),
CF/P.IVA _____ sede legale: _____ rappresentata da _____
in qualità di _____

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: "Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.-PREFETTURE - UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Dovere di correttezza

1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.
2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria. 2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
 - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
 - offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.

7. Dovere di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del

- contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
 3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.
 4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.
 5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
 6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
 7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p..
 8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi). 2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

10. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore

Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
 - revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
 - incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta (art. 93 del D.Lgs. 50/2016) e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016);
 - esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;
 - nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
 - cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (per i fornitori) per tre anni;
 - segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016 e alle competenti Autorità;
 - responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
 - responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta.
2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art.8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data _____

Per il Comune di Torino : Il Responsabile del Procedimento

Per la Società : (firma del Legale Rappresentante e timbro dell'Operatore economico)





CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 8

San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

DETERMINAZIONE: C.8. FORNITURA IN OPERA DEL NUOVO ALLESTIMENTO PERMANENTE DELL'ECOMUSEO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.850,00 IVA INCLUSA. CIG ZE438DD8D2.

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

IL DIRIGENTE

Arch. Luca GHIRINGHELLI
*(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD-5733-2022-approvazione_avviso_esplorativo.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento